



Numero di protocollo : AMM14/04/20.038086U



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi*

Roma, 14 aprile 2020

Ill.mi Signori Avvocati

- **PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**
- **PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI**

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: DEPOSITO ACCORDI NEGOZIAZIONE - EMENDAMENTO UCPI SU C.12 ART.83 D.L. N.18/2020 SULL'ESTENSIONE DELLE IPOTESI DI PROCESSO A DISTANZA

Cara Presidente, Caro Presidente,

Vi trasmetto il testo delle delibere assunte dal Consiglio Nazionale Forense in occasione della seduta amministrativa di data 8 aprile 2020, aventi ad oggetto rispettivamente la richiesta di intervento volto a far sì che agli Avvocati sia concesso di trasmettere gli accordi di negoziazione assistita a mezzo pec e gli emendamenti governativi all'art. 83, comma 12, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. "Cura Italia").

Un caro saluto

LA PRESIDENTE F.F.

Avv. Maria Masi

Allegati: n. 1 c.s.

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829
www.consigionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

**DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 14-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DELL'8 APRILE 2020**

OMISSIS

DELIBERA n. 185
DEPOSITO ACCORDI DI NEGOZIAZIONE

Il Consiglio Nazionale Forense

esaminata

la attuale situazione emergenziale derivante dall'epidemia da Covid-19 e le limitazioni alla mobilità conseguenti, che determinano, tra le tante, difficoltà all'Avvocatura nell'intervenire sia per la risoluzione di problematiche che insorgano tra i coniugi conviventi che per la definizione di quelle già composte, ma non ancora definite;

dato atto

che esistono procedure di negoziazione assistita in materia familiare già avviate che potranno avere completamento, in termine fisso, solo con la trasmissione alla Procura per l'autorizzazione/nullaosta previsti ex lege, completamento occorrente sia per procedere alla successiva trascrizione nei registri dello Stato Civile che per ottenere un titolo esecutivo, che – più semplicemente – per poter produrre l'accordo per l'ottenimento di un serie di necessità e benefici, anche fiscali;

considerato

altresì che la procedura di negoziazione assistita potrebbe costituire un validissimo strumento di ADR alternativo alla A.G. anche e soprattutto in questo momento emergenziale, potendo i legali procedere attraverso modalità telematiche, da ultimo consentite anche per la sottoscrizione della procura alle liti;

considerato altresì

che occorre quindi che le Procure presso i Tribunali e gli Ufficiali dello Stato Civile, a tutela della salute propria e dell'utenza, professionale e non, concedano la trasmissione degli accordi di negoziazione assistita attraverso la

Posta Elettronica Certificata, adempimento che risulta essere stato consentito in modo non uniforme sul territorio nazionale

chiede

che si intervenga in modo da far sì che agli Avvocati sia concesso di trasmettere gli accordi di negoziazione assistita attraverso la Posta Elettronica Certificata, sia a tutte le Procure presso i Tribunali che presso tutti gli Uffici dello Stato Civile presso i Comuni del Paese.

Si dichiara la immediata esecutività della su estesa delibera e si manda alla Segreteria per le comunicazioni.

OMISSIS

PUNTO 3)

DELIBERA n. 187

EMENDAMENTO UCPI SU C.12 ART.83 D.L. N.18/2020
SULL'ESTENSIONE DELLE IPOTESI DI PROCESSO A DISTANZA

Il Consiglio,

sentita la relazione della Consigliera Giovanna Ollà;

preso atto

che il Governo ha presentato un emendamento al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. "Cura Italia") a tenore del quale (*cf. art. 83, comma 12-bis*):

- a) è prevista la possibilità di estendere, fino al 30 giugno 2020, la modalità di celebrazione da remoto a tutte le udienze penali che non richiedano la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti;
- b) è previsto che lo svolgimento delle udienze avvenga con modalità idonee a garantire il contraddittorio e la effettiva partecipazione delle parti;
- c) è stabilito che i collegamenti siano regolati con provvedimento della *Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati*;

preso atto

altresì che il Governo ha presentato ulteriori due emendamenti (*cf. art. 83, comma 12 ter e quater*) al decreto legge cit. a tenore dei quali è prevista rispettivamente:

- a) la celebrazione da remoto dei ricorsi penali in Cassazione per i quali è stabilita la trattazione orale, ai sensi degli artt. 127 e 614 c.p.p.;
- b) la celebrazione della camera di consiglio da remoto per i processi non sospesi, con indicazione che il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio ad ogni effetto di legge; anche in questo caso è fatto rinvio, per la regolamentazione dei collegamenti, alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati;

rilevato

che la commissione programmazione economica e bilancio del Senato ha approvato i richiamati emendamenti apportando alcune modifiche che prevedono una ulteriore dilatazione del processo a distanza, consentito

finanche nella fase delle indagini preliminari, disponendo che "nel corso delle indagini preliminari il giudice e il pubblico ministero possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19 ... le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto";

ritenuto

che gli emendamenti governativi approvati dalla commissione programmazione economica e bilancio del Senato, estendono in maniera indiscriminata la possibilità di celebrazione del processo a distanza, ricomprendendo sostanzialmente anche tutti gli atti garantiti della fase delle indagini preliminari e la stessa assunzione anticipata della prova con le modalità dell'incidente probatorio, superando il disposto dell'art. 146 bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, con conseguente svilimento del ruolo del difensore, del diritto di difesa e della giurisdizione, in palese violazione della cornice costituzionale segnata dall'art. 111 della Costituzione;

rilevato

che, dal punto di vista generale e di gerarchia delle fonti, desta forte perplessità la sostanziale "delega in bianco" rilasciata alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati per la individuazione delle modalità tecniche del collegamento e del processo a distanza, che rischia di confliggere con il principio della riserva di legge, stabilita dall'art. 111 comma 1 della Costituzione per l'attuazione del giusto processo;

rilevato altresì

che la integrale estensione a qualsiasi fase processuale e procedimentale della modalità di celebrazione a distanza, senza distinzione fra indagati e imputati detenuti e indagati e imputati liberi, nonché in assenza di qualsiasi adesione del difensore, mal si concilia con la manifestata idea di transitorietà delle richiamate misure;

considerato

che la "smaterializzazione" della fase delle indagini preliminari "colloca" lo stesso difensore a distanza dal giudice e dal pubblico ministero, quindi fuori dal tribunale, luogo naturale di celebrazione delle udienze, "dirottandolo", in alternativa al proprio studio legale, verso gli uffici di polizia giudiziaria, che assumono il controllo dello svolgimento del singolo incombente procedurale, con conseguente svilimento della stessa centralità della giurisdizione;

rilevato

ulteriormente che la richiesta di trattazione orale dei ricorsi per Cassazione prevista dal comma 12 ter dell'art. 83 del decreto-legge 18/2020 viene inspiegabilmente "sanzionata" con la sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare, nonostante si tratti di prerogativa espressamente

garantita al ricorrente che non intenda accedere alla discussione attraverso il mero scambio di atti;

rilevato infine

che la previsione generalizzata della camera di consiglio da remoto con le modalità indicate nel comma 12 quater dell'art. 83 del Decreto Legge 18/2020 rischia di svilire la dialettica del confronto collegiale con riferimento alle decisioni che seguono a complesse istruttorie dibattimentali;

condivide

le preoccupazioni espresse dall'Unione delle Camere Penali Italiane, ed esprime ferma contrarietà a che il momento emergenziale si traduca in un pericoloso stravolgimento dei principi che governano il giusto processo;

auspica

che l'esercizio della giurisdizione e quindi della attività giudiziaria, possa gradualmente riprendere nel rispetto dei richiamati principi, garantendo, attraverso una corretta organizzazione e l'utilizzo dei presidi sanitari, la salute di tutti gli operatori della giustizia e dei cittadini che ne sono destinatari, obiettivo che può essere raggiunto anche con la riduzione degli accessi alle cancellerie, consentendo ai difensori il deposito di tutti gli atti, ivi comprese le impugnazioni, mediante invio a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Si dichiara la immediata esecutività della suestesa delibera e si manda alla Segreteria per la comunicazione a tutti gli Ordini e alle Unioni Regionali di Ordini, all'Unione delle Camere Penali e al Ministro della Giustizia.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 8 aprile 2020

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

